

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (3828)	301
PRESIDENTE	301, 302, 303
BRESSANI, <i>Relatore</i>	301, 302, 303
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	302
OLIVI	302
VETERE	302, 303
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	304

La seduta comincia alle 9,40.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della copertura finanziaria dello aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (3828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, noi in questa stessa Commissione approvammo, a suo tempo, quella che è diventata la legge 15 no-

vembre 1973, n. 734, che prevede la soppressione di tutte le indennità particolari di cui i dipendenti dello Stato allora fruivano, e la conservazione soltanto di alcune corrispondenti a determinate situazioni in cui il personale dello Stato viene a trovarsi nello svolgimento delle sue funzioni.

Con il disegno di legge in discussione si intende aumentare l'importo dell'indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici. L'articolo 4 della legge n. 734 prevedeva che un apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, determinasse le misure e le modalità della corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, ovvero che richiedono maneggio di valori di cassa, o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici, o siano effettuate durante le ore notturne.

Tale regolamento è stato approvato, come previsto dal citato articolo 4, con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, ma gli importi fissati per le indennità appaiono insufficienti ai fini che si erano prefissati; da qui l'origine del disegno di legge in discussione tendente ad autorizzare una maggiore spesa di 3 miliardi e mezzo l'anno. Questo il contenuto dell'articolo 1.

L'articolo 2 prevede che le misure delle suddette indennità siano dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, mentre con l'articolo 3 si provvede alla copertura del relativo onere.

Concludo auspicando una rapida approvazione, che senz'altro il provvedimento merita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VETERE. Non vi sono importanti obiezioni in ordine al modo di coprire questa maggiore spesa.

Circa l'articolo 2, peraltro, ho un dubbio che non risulta chiarito neanche da quanto esposto dal relatore. Se le indennità di cui si chiede un aumento del 50 per cento già competono al personale direttivo, dal momento che questo disegno di legge si propone di aumentare il fondo per la loro copertura finanziaria, è perfettamente inutile l'articolo 2, nel quale si afferma che

le indennità sono dovute anche al personale della carriera direttiva.

Se, invece, prima di questo disegno di legge il personale direttivo non percepiva questa indennità, si introdurrebbe un principio nuovo meritevole di un ben più attento esame.

Occorre che sia spiegata la natura dell'articolo 2.

OLIVI. Penso — è una ipotesi personale — che questo articolo 2 debba essere considerato come una interpretazione (fatta con norma di legge) del decreto del Presidente della Repubblica, su cui è sorta una complessa e lunga diatriba.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, Relatore. L'articolo 2 non estende al personale della carriera direttiva le indennità previste dal decreto del 5 maggio 1975. Esso riflette uno scrupolo del Governo, suscitato dall'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, con il quale la disciplina del trattamento economico mediante norme regolamentari è limitata al personale delle carriere diverse da quella direttiva: infatti esso contiene una autorizzazione legislativa ad applicare con norme regolamentari le nuove misure delle indennità di rischio anche al personale della carriera direttiva.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo disegno di legge è rivolto a sanare una situazione molto difficile creata in alcune branche della pubblica amministrazione, in modo particolare in quelle che hanno servizi meccanografici. I comuni hanno subito danni rilevantissimi a causa, prima, dello sciopero vero e proprio e, poi, dello sciopero bianco dei meccanografici.

A tutto questo si è aggiunta l'intransigente posizione della Corte dei conti, che non ha voluto registrare alcuni atti di provvedimenti concernenti la concessione di indennità alle categorie in questione. Ecco perché è stata introdotta la norma dell'articolo 2: per superare, con l'autorizzazione al Governo alle modifiche regolamentari, previste dalla legge del 28 ottobre 1970, lo scoglio — altrimenti non superabile — della registrazione della Corte dei conti.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1975

Per le ragioni che ho esposto è quanto mai opportuno approvare sollecitamente questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni ai fini dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le misure delle indennità di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

VETERE. Le delucidazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, non sono pienamente convincenti. È vero che l'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 limita al personale delle carriere diverse da quella direttiva la disciplina del trattamento economico mediante norme regolamentari e che, quindi, nella ipotesi che è al centro della nostra discussione, occorre una norma di legge. Questa norma di legge esiste ed è il regolamento (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146) che la legge del 15 novembre 1973, n. 734 prevede, rivolto a determinare le misure e le modalità di corresponsione delle indennità.

Anche ammesso che dopo tale decreto si siano manifestate delle resistenze da parte della Corte dei conti a registrare i mandati per questo personale, ci si sarebbe dovuti limitare in questo disegno di legge (volendo porre ripari con una legge) a stabilire

che le misure delle indennità di cui al decreto 5 maggio 1975, n. 146, competono anche al personale direttivo, quando se ne manifestino le condizioni che il decreto stesso pone.

Ma non si dice soltanto questo perché all'articolo 2 si aggiunge che le misure competono anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità, ecc. Ma quali sono queste indennità? Cosa si intende per indennità analoghe? Se si tratta delle indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146, allora si deve parlare di indennità e basta, senza aggiungere « analoghe ». Questo è un punto non chiaro; piuttosto si dovrebbe stabilire che al personale della carriera direttiva, quando si trova nelle situazioni elencate dall'articolo 1, competono le stesse indennità.

O si modifica l'articolo 2 in questo senso, o la spiegazione che ci è stata data non è del tutto convincente.

BRESSANI, *Relatore*. Ritengo si debba parlare di indennità analoghe al fine di sanare la situazione di contrasto determinatasi tra Governo e Corte dei conti, contrasto che ha sinora impedito la registrazione dei provvedimenti. Esso è sorto in quanto la Corte dei conti ritiene non applicabili le indennità in questione al personale della carriera direttiva a meno che non abbiano la loro determinazione in una fonte legislativa, invece che in una fonte regolamentare. Si parla, pertanto, di indennità analoghe perché sono tali nei confronti di quelle previste dal regolamento, ma non le stesse, poiché traggono origine da una fonte legislativa e non regolamentare. Si tratta, quindi, di indennità aventi le stesse caratteristiche e, pertanto, di indennità analoghe che, per la carriera direttiva, sono previste dalla legge, e per il personale delle carriere diverse da quella direttiva sono previste dal regolamento.

Mi sembra che la spiegazione in ordine al termine « analoghe » non potrebbe essere più convincente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura:

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1975

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamen-

to approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (3828):

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bressani, Codacci Pisanelli, Concas, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Maggioni, Olivi, Rende, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Rosati, Ruffini, Sabbatini, Tozzi Condivi, Trantino e Vecchiarelli.

Hanno dichiarato di astenersi:

Baldassi, Caruso, De Carneri, Fracchia, Jacazzi, Pani, Vania e Vetere.

La seduta termina alle 10.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO